

# COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

Prot. n. 68/18

## RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' DI SANT'EGIDIO

La Comunità di Sant'Egidio ha seguito con grande interesse l'iter legislativo che ha portato alla formulazione dei decreti di Riforma dell'Ordinamento Penitenziario. L'obiettivo di aggiornare e rendere il sistema penale e penitenziario più conforme alla finalità rieducativa delle pene sancita dalla Costituzione, è sicuramente opportuno in un contesto storico e sociale che in questi decenni ha subito evidenti e innegabili evoluzioni e cambiamenti.

Il provvedimento si propone anche quale conclusione organica di un percorso di precedenti successivi parziali interventi, elaborati anche a seguito della nota vicenda nata dalla sentenza "Torreggiani" della Corte EDU, che condannava l'Italia per violazione della CEDU (Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo), e la obbligava ad una revisione del sistema penale, sia con riferimento alla vita *intra-moenia*, non solo per il sovraffollamento, ma anche e soprattutto con l'introduzione di regimi più aperti e responsabilizzanti, quali la cosiddetta "sorveglianza dinamica", sia con un più largo uso delle pene non detentive e "di comunità".

Sono particolarmente significativi gli interventi che garantiscono un maggiore accesso alla detenzione domiciliare e ad altre forme di esecuzione *extra-moenia*; l'estensione della MAP (Messa Alla Prova) dai minori agli adulti, con la connessa riorganizzazione del Ministero con il nuovo DGMC (Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità).

Sembra necessario sottolineare che un maggiore e più articolato ricorso ed uso di forme di esecuzione della pena diverse dal carcere *tout-court* non sono e non significano assenza o rinuncia alla pena, non rispondono a logiche "buoniste" o indulgenziali, né sono diretti soltanto a favorire il decremento della popolazione detenuta, ma mirano a ottenere effetti positivi sulla sicurezza della società.

Infatti, per una valutazione quantitativa e qualitativa di questi primi interventi, anche in una logica meramente pragmatica centrata sull'obiettivo di una maggiore sicurezza, tutti gli studi, non solo statistici, sia italiani che europei, seppur con misure e accenti diversi, convergono nel dimostrare che il ricorso a sanzioni e pene non soltanto detentive ottiene risultati assai positivi nell'abbattimento della recidiva, nel reinserimento sociale, e dunque per la sicurezza dei cittadini.

In questa logica e in questo contesto la Comunità di Sant'Egidio esprime con convinzione l'auspicio di un positivo esito di questo percorso, e ritiene che l'approvazione

PIAZZA DI S. EGIDIO, 3/A - 00153 ROMA

dei diversi decreti attuativi della L. 103/2017 rappresenti senz'altro un passo positivo, sia come risposta al dettato costituzionale, sia nel solco di un adeguamento al contesto normativo europeo, anche alla luce delle esperienze e dei positivi risultati documentati soprattutto nei paesi e nelle democrazie più mature ed avanzate.

In particolare, nel decreto sulla vita detentiva e sul lavoro in carcere sono da apprezzare tutti gli interventi e le modifiche normative volti a rendere la vita detentiva e il lavoro quanto più possibile simili al mondo libero. Nello specifico va sostenuta la scelta di migliorare la vita detentiva attraverso il rispetto della dignità umana, la qualità delle strutture, e la responsabilizzazione dei detenuti.

Per quanto riguarda il lavoro, le norme riformate promuovono l'incremento delle opportunità lavorative e un maggiore e più "trasparente" accesso al lavoro per i detenuti, oltre che l'adeguamento quanto più possibile delle remunerazioni, tutele, contratti, linguaggi, diritti e doveri, tanto del lavoratore che del datore di lavoro, a quelli vigenti nel mondo libero. L'effettivo esito e la maggiore o minore incidenza di ciascun intervento potranno – e dovranno – essere valutati solo a seguito di un congruo periodo di sperimentazione.

Non si può rinunciare ad auspicare più incisivi interventi per favorire maggiori disponibilità di accesso al lavoro sia nel carcere che per chi esce dal carcere, pur coscienti delle difficoltà connesse soprattutto alla necessità di maggiori risorse allo scopo destinate.

Andrebbe valorizzato e maggiormente incentivato l'ingresso del mondo imprenditoriale all'interno degli Istituti penitenziari per l'implementazione di attività produttive con la conseguente e auspicabile creazione di occasioni di formazione e di posti di lavoro.

## **LA PRESENZA VOLONTARIATO IN CARCERE**

Quanto alle norme che regolano il ruolo del volontariato in carcere, non sfugge nel disegno di legge per la riforma dell'ordinamento penitenziario la sottolineatura relativa alla "valorizzazione del volontariato" che rappresenta uno dei punti da approfondire all'**Art. 1, comma 85 lettera h) "previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna"**.

La legge di riforma del sistema penitenziario n.354/75, e successive modifiche, aveva previsto l'ingresso in carcere della società civile riconoscendo uno spazio e un valore alla presenza di associazioni di volontari per lo svolgimento di attività e per l'accompagnamento dei detenuti nel processo di reinserimento, secondo il dettato costituzionale.

I volontari rappresentano il legame con il mondo esterno, fondamentale per il trattamento intramurario, e ancor più in previsione del fine pena. Soprattutto per le persone più fragili e prive di riferimenti esterni, i volontari rappresentano un supporto

umano e sociale in grado di costituire una rete di sostegno anche in previsione del ritorno nella società. Chi entra in carcere spesso perde i legami precedenti, quando esce è disorientato e privo di appoggi. Avere una rete di sostegno esterna già conosciuta in carcere rappresenta una forma di prevenzione della recidiva.

I volontari, che provengono da associazioni che promuovono l'interesse per l'uomo e la donna e le sue condizioni di vita e che intendono spendersi per l'opera di rieducazione e reinserimento dei detenuti, sono portatori di una cultura filantropica basata sulla gratuità, estranea al mondo del carcere e dei detenuti. La gratuità dell'intervento è l'aspetto più qualificante e diventa un punto di forza della loro presenza e attività. I volontari entrano in un rapporto dialogico con i detenuti e riescono talvolta a disinnescare tensioni e eventi critici attraverso la loro presenza affettiva, pur non essendo operatori, né parenti, né paesani.

Essi sono anche portatori di una cultura della legalità. Promuovono lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera, si interessano della salute dei detenuti e della ricerca di accoglienza per persone che presentano vulnerabilità.

Inoltre i volontari hanno una capacità propositiva, libera da schemi prefissati, che l'amministrazione per ragioni istituzionali non può avere. Sono una risorsa per la realizzazione di progetti cui l'amministrazione non è in grado di provvedere direttamente. Riescono a connettere le diverse realtà presenti nel carcere e a facilitare la realizzazione di eventi che sembravano impossibili all'interno di un carcere.

Infine l'apertura alla società esterna permette un'azione di vigilanza sulla condizione dei detenuti. Le difficoltà individuali prospettate dai detenuti nel corso dei colloqui, possono essere trasmesse quali istanze di giustizia nelle sedi istituzionali e non più opportune.

Per quanto sopra esplicitato appare necessario qualificare la presenza del volontariato già autorizzato in carcere permettendo una maggiore presenza durante la giornata e sostenendo iniziative di tipo culturale ed educativo che facilitino l'integrazione tra i detenuti e il collegamento con la società.

Viceversa attualmente l'orario concesso ai volontari risulta compresso e insufficiente. In diversi Istituti Penitenziari i volontari hanno accesso soltanto la mattina, in altri l'accesso non è consentito nei giorni di sabato e domenica, sono in tal modo impossibilitati all'ingresso i lavoratori. Dall'altra non è sempre facile per le Associazioni ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di eventi o per percorsi risocializzanti.

## **RELIGIONE E PRATICHE DI CULTO**

La popolazione carceraria è plurale, come sempre più plurali sono le nostre società, e lo saranno sempre di più. E' un aspetto cui occorre prestare attenzione. Il patrimonio culturale e religioso, costituisce un bagaglio esistenziale o sociale fondamentale: può essere un presupposto per itinerari di integrazione e anche di riabilitazione: sicuramente non un ostacolo. La libertà di culto in carcere quindi non è un aspetto aggiuntivo, quasi

una attività in più che va rispettata qualora ci siano le condizioni.

Appare rilevante quindi l'indicazione di rendere effettivo l'esercizio della libertà religiosa predisponendo in ogni Istituto penitenziario locali idonei per lo svolgimento delle pratiche di culto e rendendo effettiva la presenza dei diversi ministri di culto e rappresentanti accreditati che abbiano stipulato intese o accordi con le amministrazioni dello Stato.

## **DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE**

I mesi che precedono la dimissione dal carcere dovrebbero essere utilizzati per affrontare e risolvere alcuni nodi come residenza anagrafica, pensione, documento di identità, esenzione dal ticket, presa in carico da parte dei Sert e DSM territoriali delle persone detenute: per gli stranieri i codici ENI e STP. La soluzione di queste problematiche è la base per avviare il percorso di reinserimento. Una particolare attenzione va dedicata a quei detenuti che rientrano nelle fasce vulnerabili e provengono da contesti di marginalità, che non hanno residenza anagrafica e che per questo sono di fatto esclusi da ogni forma di diritto sociale e sanitario. Per questi detenuti il tempo della carcerazione può essere ben speso oltre che per la prevenzione, cura e riabilitazione, anche per avvicinare ai servizi territoriali e per risolvere vuoti amministrativi.

La riforma sanitaria del 2008, con il relativo passaggio delle competenze in materia di assistenza sanitaria dal Ministero della Giustizia a quello della Salute, vive oggi la fatica di essere a metà del guado e, come in ogni riforma, necessita della collaborazione di tutti gli attori coinvolti che sono chiamati a rispondere alle domande di salute e a migliorare l'intervento sanitario in carcere.

Grazie alla riforma sanitaria sono state immesse nuove figure professionali, è quindi possibile dare una più adeguata risposta nella qualità e nella quantità. Riforma che è bene ricordare avviene in un momento economico complesso per il paese, con alcune Regioni in piano di rientro e con organizzazioni della medicina penitenziaria non omogenee. Il relativo decreto recepisce questa maggiore domanda di salute.

Ci sono risorse, umane certamente, ma anche di servizi, spesso non utilizzate appieno. Siamo certi che è possibile avvalersi di tali risorse soprattutto implementando buone prassi di lavoro di rete.

La domanda di salute è spesso complessa e strettamente connessa a quella di una vita dignitosa, con una casa e un lavoro. Il collegamento tra servizi sociali interni al penitenziario e servizi sociali territoriali è il primo modo per sviluppare maggiore progettualità, finalizzata al raggiungimento di un positivo reinserimento.

Occorre dunque lavorare ancora in questa direzione per realizzare una maggiore integrazione tra operatori sanitari in carcere e servizi sanitari e strutture sanitarie del territorio. Il lavoro di rete costituisce una risorsa in più per le positive collaborazioni che ne possono derivare, soprattutto in tempi di crisi e di mancanza di fondi e di personale. Sprechi derivano anche dal sotto utilizzo delle risorse esistenti e dal mancato

coordinamento tra i diversi referenti.

Sarebbe inoltre auspicabile una continuità della presa in carico anche da parte dei diversi servizi sociali, quelli del carcere e quelli del territorio, oltre alla continuità terapeutica nella presa in carico medico specialistica in carcere e dopo il carcere.

Da rilevare l'alto numero di detenuti con problematiche socio-sanitarie gravi, dichiarati incompatibili con il regime detentivo, destinatari di provvedimenti di differimento pena per motivi di salute, che non hanno un domicilio (o lo hanno perduto nel corso della carcerazione), né risorse esterne.

Coloro che sono privi di alloggio o della residenza sono di fatto esclusi dalla possibilità di accesso ai percorsi terapeutici nei casi di malattia, alla detenzione domiciliare per motivi di salute, perché mancano dei requisiti indispensabili: residenza, documenti di identità, alloggio, sostegno esterno.